



## CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

del 05.03.2012

### OGGETTO

**TAR PUGLIA-BARI. RICORSO DELLA SIG.RA MARIA GIUSEPPA PALAZZO c/COMUNE. ESERCIZIO DI VICINATO IN CORSO MARGHERITA DI SAVOIA N.106, INT. 2, SETTORE NON ALIMENTARE. RESISTENZA IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.**

L'anno duemiladodici, il giorno **cinque** del mese di **marzo** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 7/02/2012 è stato notificato all'Ente ricorso al TAR Puglia – Bari ad istanza della Sig.ra Palazzo Maria Giuseppa avverso il provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio Commercio del Comune di Molfetta di diniego all'istanza di apertura esercizio di vicinato in Corso Margherita di Savoia n. 106, int. 2, settore non alimentare, nonché gli atti presupposti e connessi;
- il ricorso è correlato da istanza di sospensiva;
- la ricorrente sostiene che la destinazione commerciale riguardi l'intera unità immobiliare che ha tre vani e tre ingressi (fra cui il civico 106, int. 2);
- l'udienza sulla sospensiva è stata fissata per il 29 marzo p.v.
- ritenuto di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso, a conferma della legittimità dell'operato degli uffici comunali;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla sola regolarità tecnica in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di approvare la costituzione in giudizio del Comune di Molfetta dinanzi al TAR Puglia – Bari per resistere al ricorso promosso dalla Sig.ra Maria Giuseppa Palazzo, descritto nella premessa.
- 2) Di affidare l'incarico della difesa dell'Ente all'Avv. Rossella Chieffi, con studio in Terlizzi, Via Mazzini n. 14.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura "ad litem" ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL. N. 267/2000.
- 4) Di demandare al Dirigente del Settore AA.GG. la negoziazione con il legale incaricato delle competenze professionali e relativi provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi del co. 4 dell'art. 134 del T.U. EE.LL. n. 267/2000.